

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

**STAGIONE VENATORIA 2014 /2015  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ARCIPELAGO DELLE EOLIE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale n.1221 del 30 aprile 2014 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore ;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

**CONSIDERATO** che l'arcipelago delle isole Eolie ricade per intero all'interno della Important Bird Areas IBA 152 Isole Eolie

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili.

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.45 gab del 13 giugno 2014 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

## **D E C R E T A**

**ART.1- Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre** la caccia è consentita dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Assessoriale n° 45 gab del 13 giugno 2014 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale di Caccia ME 3 ;
- L'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dal 1 ottobre al 30 novembre 2014 esclusivamente nell'isola di Vulcano;
- Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- non è consentita l'attività venatoria nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo,
- non è consentito l'addestramento dei cani prima del 1 settembre;
- l'addestramento dei cani è consentito solo di mattina;
- non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomachus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

**ART.2- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre** è consentita dal 1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal Decreto Assessoriale n° 45 gab del 13 giugno 2014 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- dal 1 al 10 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso di pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2014 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Lipari e Vulcano ad esclusione del territorio agro-silvopastorale riportato nell'apposita cartografia dell' ATC; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia ( *Scolopax rusticola*), della Quaglia ( *Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio ( *Turdus philomelos*), del Tordo sassello ( *Turdus iliacus*), della Lepre italiana ( *Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana ( *Alectoris graeca Whitakeri*);
- Qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente

**ART.3** - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME3 , così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle isole Eolie; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC ME3

**ART.4- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre** l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) Sono ammessi numero 68 cacciatori
- b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della ripartizione faunistico venatoria di Messina, nonché all'albo dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del ATC ME3;
- d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. I cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014 saranno posti in coda all'elenco nel rispetto dell'anzianità anagrafica e saranno ammessi in presenza di posti disponibili;

**ART.5** - L'esercizio dell'attività venatoria nel **Sito Natura 2000** oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i

seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 30 ottobre 2014 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 14 dicembre 2014 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso

Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);

f) dal 1 ottobre 2013 al 10 gennaio 2015 incluso:

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) Ulteriori prescrizioni e divieti

- dal 1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 gennaio al 10 gennaio 2015 la caccia alla Cesena e al colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino;
- L'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dal 1 ottobre al 30 novembre 2014 , esclusivamente nell'isola di Vulcano;

**ART. 6** - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'arcipelago delle Isole Eolie, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura ,dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ;

Palermo, 13 giugno 2014

L'ASSESSORE  
Avv. Ezechia Paolo Reale  
firmato